

272 Sentenza nr.  
/2012

Crow 2113



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 19/01/2012 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.3592/2009 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

**TRA**

**Bottigliero Angela** n. il 08.01.1957 rappr. e dif. dall'avv. Giancarlo Gargione presso il cui studio elettivamente domicilia giusta procura in atti

Ricorrente

**E**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** in persona del suo Presidente ,legale rapp.te pro tempore ,elett.te dom.to in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 c/o l'Avvocatura Distrettuale, in uno all'avv. Francesco Bove

Resistente

Avente ad oggetto: reiscrizione elenchi braccianti agricoli

Conclusioni rassegnate alla odierna udienza : Il procuratore della parte attrice si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.

Per l'INPS l'avv. Bove, nel riportarsi alle eccezioni processuali e di merito sollevate nella memoria difensiva, conclude per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 7 maggio 2009 parte attrice esponeva di aver prestato attività di bracciante agricola a tempo determinato alle dipendenze della Piccola Soc. Coop. S. Vito '97 nell'anno 2005 per 102 giornate ; di essere stata addetta alla raccolta delle fragole e alla lavorazione delle fragole, ricevendo disposizioni dal datore di lavoro o da un suo delegato ; di aver prestato attività lavorativa dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nei periodi più freddi e dalle ore 6,00 alle ore 13,00 nei mesi caldi ; di aver percepito la retribuzione giornaliera di cui alle allegate buste paga ; che l'INPS , tuttavia , disconosceva le prestazioni di lavoro per il suddetto anno ; che infruttuoso si rivelava il ricorso amministrativo proposto al Commissione Provinciale per i rapporti di lavoro in agricoltura ; che tale determinazione sarebbe stata illegittima in quanto tra la ricorrente e il datore di lavoro sarebbe intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato , quale bracciante agricola ; tanto premesso , la ricorrente adiva il giudice del lavoro perché , ammessi e valutati i mezzi di prova , dichiarasse che la ricorrente ha svolto mansioni di bracciante agricola nell'anno 2005 per 102 giornate, e, per l'effetto , condannasse l'INPS alla reiscrizione della stessa negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno suddetto .

Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Istituto convenuto rilevando che a seguito di indagini ispettive effettuate nei confronti dell'Azienda " San Vito '97 Piccola e soc. coop. " sarebbe emersa l'inesistenza dei rapporti agricoli denunciati dalla ditta. Eccepiva quindi la infondatezza dell'avversa domanda , evidenziando , tra l'altro , il mancato pagamento dei contributi.

La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'udienza del 19 gennaio 2012 veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza con motivazione contestuale di cui veniva data lettura.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato e non merita pertanto accoglimento .

La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio , infatti, ha avvalorato quanto affermato dagli ispettori di vigilanza a seguito degli accertamenti esperiti nei confronti della ditta San Vito '97 Piccola soc. coop.

Detti accertamenti , infatti , hanno evidenziato che le modalità di esecuzione delle attività agricole non erano riconducibili a “ contratti di appalto “ ex art. 1655 c.c e art. 29 co. d.lgs 276/2003 , ma bensì alla disciplina prevista dagli artt. 20-28 d.lgs.276/2003 e , più precisamente , ad una irregolare somministrazione di mano d'opera . Gli Ispettori , infatti , hanno rilevato che la Cooperativa S. Vito non era in possesso delle specifiche autorizzazioni previste ne risultava iscritta nell'apposito albo ; che non veniva redatto contratto per la somministrazione di lavoro contenente la quantificazione delle prestazioni da effettuare; che il personale fornito eccedeva i limiti quantitativi individuati dal CCNL ; l'assenza di specifico contratto tra lavoratore e Cooperativa per la somministrazione delle prestazioni .

Come è noto , infatti , il contratto di somministrazione può essere concluso da ogni datore di lavoro del settore agricolo che si rivolga ad un'agenzia di somministrazione regolarmente autorizzata . La somministrazione è ammessa per le attività oggetto del CCNL ( art. 1 CCNL Operai ) a fronte di ragioni di carattere tecnico , produttivo , organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice .

A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nelle seguenti ipotesi:

- attuazione di adempimenti tecnici , contabili , amministrativi , commerciali , non ordinari o non prevedibili , cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio ;
- esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere , mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e alla vendita dei prodotti aziendali ;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ( d.lgs. 81/2008 ) ;
- sostituzione di lavoratore assenti ;
- esigenze non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità , all'aumento temporaneo dell'attività e/o connesse ad ordinativi straordinari , cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico ;

.l'impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti presso il Centro per l'impiego competente ;

- temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali .

Ogni azienda , poi , può utilizzare un numero di lavoratori somministrati pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente ( 270 giornate ) .

Il numero dei lavoratori così individuati rappresenta la misura massima di lavoratori somministrativi che possono essere mediamente utilizzati in ciascun trimestre dell'anno .

Nel caso che ci occupa , tuttavia , abbiamo appurato attraverso il verbale di accertamento INPS che non ricorre nessuna delle condizioni che abbiamo sopra elencato per poter configurare un regolare contratto di somministrazione .

A ciò va aggiunto che proprio la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente ha avvalorato quanto sostenuto nel verbale ispettivo in ordine al reale datore di lavoro dei dipendenti della S. Vito '97

I testi escussi, infatti , hanno riferito di aver sempre ricevuto gli ordini sul lavoro da svolgere da parte del Truono Giovanni che , secondo quanto risulta dal verbale ispettivo , sarebbe soltanto il titolare del contratto di appalto stipulato con la cooperativa . E sempre gli stessi testi hanno pure riferito della retribuzione del pari corrisposta sempre dal Truono Giovanni . I lavoratori denunciati dalla Coop. S. Vito '97 sono da considerarsi , pertanto , alle dirette dipendenze degli utilizzatori e questo indipendente dalla supposta qualificazione del contratto come " appalto tra le parti " .

Per quanto detto va ritenuto legittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente per l'anno 2005.

Ragioni di equità , in ragione della materia trattata , inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio .

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno , definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta , con ricorso depositato il 7 maggio 2009 , da Bottigliero Angela nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , in persona del Presidente p.t. ,ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:

1.rigetta il ricorso ;

2.compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .

Salerno .19 gennaio 2012

Il Cancelliere

CANCELLIERE (B3)  
Annamaria Alpino

Il Giudice

A.M.D'Antonio

